

CONVENZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE PER ALIMENTARISTI

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, rappresentata dall'Avv. Giovanni Tolomeo, Direttore UOC Affari Generali giusta delega conferita con delibera n. 2395 del 21.12.2018 – C.F. 01426410880

E

La S.a.s. CHIMETEC in persona del Legale Rappresentante Ing. Mauro Cilia e della Direttrice Dr.ssa Carmela Occhipinti-partita IVA 01253820886 con sede legale a Ragusa, Via Don Carlo Tomasi, 4/A

PREMESSO

- che la CHIMETEC è una struttura non sanitaria e non avente scopo di lucro, che svolge la propria attività nel campo dell'istruzione e la formazione professionale;
- che la Dr.ssa Occhipinti Carmela, direttrice della Sas CHIMETEC, è in possesso di approvazione regionale all'espletamento di corsi di formazione per il personale alimentaristi (approvazione regionale Gruppo 36° I.R.S. Prot. n. 336/03437 del 12 Ottobre 2000) e congiuntamente alla S.a.S. CHIMETEC è in possesso dell'approvazione regionale (Ass. della Salute appor. Prot. n. 17733 del 21 Febbraio 2013);
- che la CHIMETEC ha chiesto di avvalersi della consulenza dei dirigenti medici dell'Azienda Sanitaria, al fine della effettuazione di corsi di formazione degli operatori del Settore Alimentare, in conformità a quanto previsto dal Decreto Assessore della sanità 19 Febbraio 2007 così come modificato dal Decreto 31 Maggio 2007 , pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 17/8/2007, allo scopo di ottimizzare l'attività dell'industria alimentare consentire alle aziende che lo richiedano di formare gli addetti alla gestione degli alimenti , designati ai sensi del citato Decreto con istruzione teorica ed esercitazioni teorico pratiche, fruendo, all'uopo, di consulenza medico-tecnica specialistica nella particolare materia;
- che secondo quanto previsto dal decreto citato, la formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico in collaborazione , ove possibile, con i Tecnici di Prevenzione Laureati afferenti al dipartimento di Prevenzione che abbiano operato specificatamente nel campo di Igiene degli Alimenti e della nutrizione;
- che l'Azienda sanitaria ha interesse, per i benefici che ne derivano per la prevenzione, la sicurezza e la salute della collettività, ad estendere la propria attività relativamente alla formazione degli Operatori del settore Alimentare;
- che tali attività non appaiono in contrasto ma, piuttosto, nel rispetto delle precipue finalità di prevenzione de S.S.N.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo

ART. 2

Per effetto della presente convenzione, l'Azienda sanitaria autorizza propri dirigenti medici, Dott. Giuseppe Rivela, Dott. Vito Perremuto ed i Tecnici della Prevenzione, Dott. Giorgio Iacono, Dott. Antonino Vicari, Dott. Giorgio Cappello, dott. Giovanni Campo e Dott. Mirco Bisi, in equipe, a rapporto esclusivo ed operanti all'interno del Dipartimento di

Prevenzione a prestare, fuori dall'orario di servizio, attività di consulenza didattica e medico-tecnica in favore della Associazione e per i soggetti che alla stessa Associazione facciano richiesta e/o dalla stessa siano indicati, ed attività didattico formativa previste dal "Piano di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007 – 2013"

ART. 3

I dirigenti medici sopra individuati si impegnano ad effettuare tale attività di consulenza al di fuori del proprio orario di servizio, compatibilmente con l'articolazione dell'orario di lavoro.

ART. 4

I dirigenti medici metteranno a disposizione della Associazione la propria esperienza e competenza professionale, maturata nello specifico ambito di cui trattasi, effettuando attività di didattica con istruzione teorica e pratica, in conformità ai moduli didattici ed agli obiettivi indicati nel Decreto 31 Maggio 2007.

ART. 5

Sarà a cura della CHIMETEC l'onere organizzativo e gestionale per lo svolgimento del corso. La stessa dovrà fornire al personale dell'Azienda di volta in volta incaricato la collaborazione logistica ed eventuali materiali di cancelleria necessari per l'esecuzione della presente convenzione. Il dirigente medico utilizzerà ausili e supporti didattici dell'Azienda ritenuti atti, di volta in volta, allo scopo.

ART. 6

La CHIMETEC, assume, secondo quanto previsto dalla legge, la responsabilità derivante dall'espletamento della attività richiesta in convenzione presso le proprie strutture o in altre sedi a cura della stessa Associazione o, d'intesa con l'Azienda Sanitaria, ed ove possibile, presso locali aziendali. Nessuna responsabilità per danni a cose e/o persone che possano derivare, in maniera diretta o indiretta, dallo svolgimento della attività in convenzione da parte del proprio personale, potrà essere imputata all'Azienda, a qualsiasi ed eventuale titolo.

Il personale che svolge detta attività corrispondente a consulenza intramuraria è coperto dalla polizza assicurativa RCT stipulata dall'Azienda.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, l'Azienda Sanitaria garantirà alla CHIMETEC la disponibilità delle figure professionali sopra indicate, fuori dall'orario di servizio e compatibilmente con quest'ultimo, in base alle richieste della stessa CHIMETEC, concordate con questo Dipartimento. Detta attività è da ritenersi esclusivamente a carattere occasionale e non configura a nessun titolo, rapporto di lavoro dipendente dei dipendenti con la società, neppure sotto il profilo della collaborazione continuata e coordinata.

ART. 8

Gli attestati verranno predisposti dalla CHIMETEC che, in virtù della presente convenzione viene autorizzato ad apporre sugli stessi, il proprio sigillo e/o il logo della Azienda Sanitaria.

Gli attestati saranno rilasciati, ai sensi del decreto 31 maggio 2007, dalla CHIMETEC.

ART. 9

Per le prestazioni di cui sopra la CHIMETEC si obbliga a pagare all'Azienda sanitaria con cadenza mensile, entro il primo giorno del mese successivo a quello di effettuazione, ed a presentazione della relativa fattura, un corrispettivo, fissato, in € 70,00 per ogni ora di prestazione. Al suddetto importo andrà aggiunta l'I.V.A. se dovuta.

Il bonifico andrà effettuato in favore del Tesoriere dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Banca Nazionale del Lavoro Spa – Agenzia di Ragusa – Via G. Di Vittorio n. 8 – 97100 Ragusa
Codice IBAN – IT23T010051700000000218700.

Ricevuto il compenso, l'Azienda sanitaria tratterà in applicazione del Regolamento ALPI approvato con delibera n. 1542 del 23.07.15, art. 24 tratterà la quota ad essa spettante e corrisponderà la restante quota ai professionisti che abbiano svolto l'attività, in base all'impegno orario di ciascuno in busta paga nel mese successivo a quello di presentazione della fattura; I referenti aziendali per questo gruppo di formazione, dott. Vito Perremuto e dott. Giuseppe Rivela provvederanno ad attestare, ed a comunicare al Settore Economico Finanziario dell'Azienda Sanitaria, l'elenco del personale che ha fornito la prestazione e le somme da ripartite .

ART. 10

La presente convenzione avrà durata triennale con decorrenza dalla precedente scadenza senza soluzione di continuità. La medesima non comportando spese per l'Azienda, potrà essere rinnovata su espressa richiesta.

ART. 11

La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solamente in caso d'uso, ai sensi dell'art' 5 comma 2 del D'P'R ' 26.4.1986 n° 131 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 1 lettera B) della parte II della Tariffa allegata al predetto Decreto.

Letto, confermato e sottoscritto addì

Per L'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa
Il Direttore UOC Affari Generali
Avv. Giovanni Tolomeo

Il Legale Rappresentante della CHIMETEC
Ing. Mauro Cilia

La Direttrice della CHIMETEC
Dr.ssa Carmela Occhipinti